



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità
e Sviluppo Sostenibile

Milano, 02-03-2010

Protocollo: Q1.2010.00 4267

Circolare n. 1

Chiarimenti in merito alla dgr 25 novembre 2009 – n° 10622 “linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) – impianti fotovoltaici ed eolici per la valutazione ambientale degli stessi impianti

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ha stabilito i criteri e le procedure volte, tra l’altro,

- a promuovere un maggior contributo delle fonti rinnovabili alla produzione dell’energia elettrica nel mercato italiano e comunitario;
- a promuovere misure per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di utilizzo di fonti rinnovabili.

-

In particolare l’art.12, nell’ambito delle misure per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, ha stabilito che:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità (comma 1);
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (comma 3);
- saranno approvate, in Conferenza unificata, su proposta del ministero delle attività produttive, le linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo e, in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti (comma 10).

Regione Lombardia con Legge del 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. ha conferito alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui al sopra richiamato art.12 del d.lgs n.387/2003 stabilendo altresì (art.28) che spetta alla Regione stessa il compito:

Il Direttore Generale

Via Pola, 12/14 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.8605 - Fax 02/6765.4874

- di unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
- di adottare le linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio le procedure di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In tal senso, anche nelle more della emanazione delle linee guida statali di cui al sopra richiamato articolo 12 comma 10 del d.lgs 387/2003, la medesima Regione, con dgr del 25 novembre 2009 n.10622 ha approvato, ai fini della promozione dell'energia da fonti rinnovabili e nell'ottica della semplificazione ed armonizzazione dei procedimenti, un documento concernente:

- la base comune alle procedure per le autorizzazioni di tutti gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, impianti solari fotovoltaici, impianti a biomassa, impianti a gas di discarica, a gas residuati da processi di depurazione e biogas);
- le procedure specifiche per le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici ed eolici.
-

In particolare, al paragrafo 2, in merito ai criteri di localizzazione degli impianti, il documento stabilisce che *"fintantoché non si sia proceduto all'individuazione delle aree non idonee, nessuna area o sito del territorio regionale è da intendersi aprioristicamente non idonea per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art.2 comma 1 del d.lgs 387/2003 e che tale disposizione opera indipendentemente dalle indicazioni o prescrizioni di divieto contenute in altri provvedimenti già deliberati dalla Giunta [...]"* demandando a valutazioni sito-specifiche, eventuali restrizioni o divieti di realizzazione dei singoli impianti, sulla base di criteri *"di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità"*.

In ragione di quanto precede e,

- richiamata la dgr del 19 ottobre 2001, n.6501 e s.m.i. che, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.), nell'ambito dei criteri per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia, stabilisce che, "nelle zone e comuni critici non possono essere autorizzati impianti di produzione di energia elettrica per scopi commerciali"; ne' tantomeno è possibile installare impianti a biomasse per la sola produzione di energia elettrica. Tale divieto non è riferibile infatti a impianti cogenerativi progettati e gestiti in maniera tale da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla specifica normativa di settore per il riconoscimento dell'energia prodotta come energia da cogenerazione nonché per impianti destinati all'autoproduzione;
- tenuto conto che ad oggi lo stato della qualità dell'aria in Regione Lombardia, nonostante le *policies* in materia di contenimento dell'inquinamento atmosferico messe in campo in questi anni abbiano conseguito progressivamente un miglioramento strutturale, non risulta conforme a quanto previsto dalle direttive europee;
- ritenuto opportuno, al fine di proseguire la politica di riduzione delle emissioni in atmosfera in particolare nelle aree critiche, di prestare la massima attenzione anche a quelle derivanti da impianti di combustione alimentati da fonti rinnovabili;
- considerato che sono in fase di approvazione le linee guida nazionali di cui all'art. 12 comma 10 del d.lgs 387/2003, e che l'ultima versione disponibile stabilisce che spetterà alle regioni, con

specifici provvedimenti, l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, sulla base delle politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio;

FATTE TALI PREMESSE

si invitano codeste autorità, competenti al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del d.lgs 387/2003 e nelle more dell'emanazione delle linee guida nazionali e dei successivi provvedimenti regionali, a valutare con particolare attenzione, nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia mediante processi di combustione da ubicarsi in area critica, i principi e i criteri, sia localizzativi che tecnici, definiti nell'allegato C alla dgr 6501/2001 e volti alla tutela della qualità dell'aria ambiente.

Il Direttore Generale
Reti e Servizi di pubblica utilità
e Sviluppo sostenibile
Raffaele Tiscar



Il Direttore Generale
Qualità ambiente

Umberto Benezzi

